

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 601 -

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 1

Assegno del Presidente della Repubblica.

Articolo 2

Fabbricati della Santa Sede.

Articolo 3

Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa Cattolica.

Articolo 4

Rappresentanze estere.

Articolo 5

Immobili degli enti pubblici territoriali.

Articolo 5 bis

Immobili con destinazione ad usi culturali.

Articolo 6

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Articolo 7

Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici.

Articolo 8

Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari.

Articolo 9

Territori montani.

Articolo 10

Cooperative agricole e della piccola pesca.

Articolo 11

Cooperative di produzione e di lavoro.

Articolo 12

Somme ammesse in deduzione dal reddito.

Articolo 13

Finanziamenti dei soci.

Articolo 14

Condizioni di applicabilit  delle agevolazioni.

Articolo 15

Operazioni di credito a medio e lungo termine.

Articolo 16

Altre operazioni di credito.

Articolo 17

Imposta sostitutiva.

Articolo 17 bis

Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione.

Articolo 18

Aliquota e base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Articolo 19

Finanziamenti speciali (1).

Articolo 20

Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva (1).

Articolo 20 bis

Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate.

Articolo 21

Agevolazioni relative alle imposte sui redditi. (NOTA REDAZIONALE: La Corte cost., con sentenza n. 233 del 13 maggio 1993 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 21 nella parte in cui stabilisce che gli interessi derivanti da mutui fatti da Istituti di credito a Regioni, Provincie, Comuni, Enti ospedalieri, di beneficenza e istruzione, sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche)

Articolo 22

Fondi di garanzia.

Articolo 23

Cassa per il Mezzogiorno.

Articolo 24

Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale.

Articolo 25

Mutui e finanziamenti.

Articolo 26

Agevolazioni per le nuove iniziative produttive.

Articolo 27

Disposizioni speciali per particolari territori.

Articolo 28

Delimitazione territoriale.

Articolo 29

Agevolazioni per la provincia di Trieste.

Articolo 30

Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del centro. Nord.

Articolo 31

Interessi delle obbligazioni pubbliche.

Articolo 32

Edilizia economica e popolare.

Articolo 33

Danni di guerra.

Articolo 34

Altre agevolazioni. (NDR: "Con **sentenza n. 387 del 11 luglio 1989** la Corte cost ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 34 nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.")

Articolo 34 bis

Premi stranieri e internazionali.

Articolo 35

Operazioni di credito.

Articolo 36

Agevolazioni territoriali.

Articolo 37

Interessi delle obbligazioni.

Articolo 38

Fabbricati.

Articolo 39

Trasformazioni, fusioni e concentrazioni.

Articolo 40

Altre agevolazioni.

Articolo 41

Accordi ed enti internazionali.

Articolo 42

Abrogazione.

Articolo 43

Entrata in vigore.

Articolo 1 - Assegno del Presidente della Repubblica.

In vigore dal 01/01/1974

Soppresso da: Legge del 23/12/1996 n. 662 Articolo 3

L'assegno del Presidente della Repubblica e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

Torna al sommario

Articolo 2 - Fabbricati della Santa Sede.

In vigore dal 01/01/1974

Il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la **legge 27 maggio 1929, n. 810**, e' esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non e'

soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa Cattolica.

In vigore dal 01/01/1974

Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Rappresentanze estere.

In vigore dal 01/01/1974

I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Immobili degli enti pubblici territoriali.

In vigore dal 01/01/1974

I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.

Nel **secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643**, è aggiunto il seguente numero:

"3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi destinati ad usi o servizi di pubblico interesse".

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 bis - Immobili con destinazione ad usi culturali.

In vigore dal 08/08/1982

Modificato da: Legge del 02/08/1982 n. 512 Articolo 1

Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'**art. 38, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597**.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

In vigore dal 03/08/2017 al 01/01/2019

Soppresso dal 01/01/2019 da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

Modificato da: Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 Articolo 89

1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'**articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.(1)

(1)Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 89 del Dlg. 117 del 03/07/2017.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici.

In vigore dal 01/01/1974

Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione compete a condizione che si tratti di attività di carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari.

In vigore dal 01/01/1974

Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale e delle pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi è esente dall'imposta locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto.

Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni da quando è stata ultimata l'opera di trasformazione. La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi è esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni.

Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere è esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi:

- a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco;
- b) dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma;
- c) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto e il pistacchio;
- d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubo, il pino da pinoli e il sorbo;
- e) venticinque anni per l'olivo.

Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni

fruttifere di varie specie l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, più vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito.

L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco.

Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale è esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni.

Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi è esente dall'imposta locale sui redditi per cinque anni.

Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.

Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione della qualità di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso all'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di esenzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Territori montani.

In vigore dal 01/01/1974

L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario:

- a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;
- b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
- c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati, o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono

direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Cooperative agricole e della piccola pesca.

In vigore dal 01/01/2004

Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

(comma abrogato)

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Cooperative di produzione e di lavoro.

In vigore dal 18/05/1999

Modificato da: Legge del 13/05/1999 n. 133 Articolo 15

I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà'.

Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e

lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Somme ammesse in deduzione dal reddito.

In vigore dal 01/01/2001

Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 6

1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Finanziamenti dei soci.

In vigore dal 22/02/1992

Modificato da: Legge del 31/01/1992 n. 59 Articolo 10

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alla società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

- a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
- b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni.

In vigore dal 01/01/1974

Le agevolazioni previste in questo Titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo

di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilit  delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Operazioni di credito a medio e lungo termine.

In vigore dal 25/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 91 Articolo 22

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalit  inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonch  alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformit  a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'[articolo 5, comma 7, lettera b\), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), per le quali e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Altre operazioni di credito.

In vigore dal 15/05/1998

Modificato da: Legge del 08/05/1998 n. 146 Articolo 7

Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformit  a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:

- 1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al [decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148](#);
- 2) (soppresso)
- 3) credito all'artigianato, di cui al [D.L. 15 dicembre 1947, n. 1418](#), e alla [legge 25 luglio 1952, n. 949](#);
- 4) (Abrogato);
- 5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
- 6) (soppresso).
- 7) credito teatrale, di cui alla [legge 14 agosto 1967, n. 800](#);
- 8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33

e 34 della [legge 25 luglio 1952, n. 949](#);

9) credito peschereccio di esercizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Imposta sostitutiva.

In vigore dal 24/12/2013

Modificato da: Decreto-legge del 23/12/2013 n. 145 Articolo 12

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento. Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei DD.LL. 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n.731, degli articoli 14 e 18 del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, dei DD. LL. 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del D.L.L. 15 dicembre 1947, n. 1418, della L. 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della L. 25 luglio 1952, n.949, e delle LL. 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonche' per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al T. U. 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.L.L. 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle LL. 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per la sezione interventi speciali di cui alle LL. 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attivita', in conformita' alle norme legislative o agli statuti che li reggono , salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art.15 per gli atti giudiziari e le cambiali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 bis -

Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione.

In vigore dal 25/06/2014

Modificato da: Decreto-legge del 24/06/2014 n. 91 Articolo 22

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](#), nonché da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'[articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Aliquota e base imponibile dell'imposta sostitutiva.

In vigore dal 01/01/2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota e' ridotta allo 0,25

per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 8), e 9) dell'articolo 16. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Finanziamenti speciali (1).

In vigore dal 31/12/1980

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/1980 n. 897 Articolo 44

Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:

- a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamità naturali;
- b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con [regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165](#).

Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla [legge 24 maggio 1977, n. 227](#), di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art.18.

Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'[art. 32 della legge citata](#) nel precedente comma.

(1) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedasi l'[art. 1, comma 660 legge 23 dicembre 2014 n. 190](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva (1).

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto è versato in due rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda per il restante

importo, rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine.

Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'[articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131](#), e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.

Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omissi, per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede al controllo della regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui all'[articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

(1) Articolo cosi' modificato, da ultimo, dall'[art. 7-quater, comma 33 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 dicembre 2016 n. 225](#). Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'[art. 7-quater, comma 35 del citato decreto-legge n. 193 del 2016](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 bis -

Art. 20-bis. Operazioni di finanziamento strutturate.

In vigore dal 03/12/2016

Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 7 quater

1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni di cui all'[articolo 44, comma 2, lettera c\), del Testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni.

2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e' esercitata nella deliberazione di emissione o in analogo provvedimento autorizzativo.

3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o titoli simili con riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.

4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'[articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 giugno 1990, n. 165](#), l'ammontare delle obbligazioni

collocate.

5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo e terzo periodo (1).

(1) Comma così sostituito dall'**art. 7-quater, comma 33 decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 1 dicembre 2016 n. 225**. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'**art. 7-quater, comma 35 del citato decreto-legge n. 193 del 2016**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Agevolazioni relative alle imposte sui redditi. (NOTA REDAZIONALE: La Corte cost., con sentenza n. 233 del 13 maggio 1993 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 21 nella parte in cui stabilisce che gli interessi derivanti da mutui fatti da Istituti di credito a Regioni, Province, Comuni, Enti ospedalieri, di beneficenza e istruzione, sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche)

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 66

1. Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per metà del loro ammontare.
2. (soppresso).
3. Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del medio credito centrale, di cui all'**art. 3 della L. 28 maggio 1973, n.295**, si applicano le disposizioni dell'**art. 3 del D.L. 5 luglio 1971, n.430**, convertito nella **L. 4 agosto 1971, n. 594**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 - Fondi di garanzia.

In vigore dal 01/01/1974

I proventi dei fondi di garanzia di cui alle LL. 2 giugno 1961, n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e al **D.L. 18 novembre 1966, n. 976**, convertito nella **L. 23 dicembre 1966, n.1142** derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Cassa per il Mezzogiorno.

In vigore dal 01/01/1974

La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato un'imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali inerenti al funzionamento e alle operazioni, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attività'. L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 32 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento o di concessione.

Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla metà'.

L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed è determinata in base alle risultanze del bilancio della Cassa.

L'imposta locale sui redditi dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno è ridotta a metà'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale.

In vigore dal 01/01/1974

Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al T. U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n.1523, sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo.

L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Mutui e finanziamenti.

In vigore dal 01/01/1974

Alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli articoli 84 e seguenti del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, si applicano, in luogo di quelle previste dagli articoli 89 e 93 del detto testo unico, le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16,17, primo comma, 18, primo comma e seguenti del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Agevolazioni per le nuove iniziative produttive.

In vigore dal 01/01/1974

L'esenzione prevista nell'art. 78 del T. U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto, modificato con l'art. 15 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi, con esclusione dei redditi fondiari. L'esenzione non spetta alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata che non abbiano optato per il regime ordinario.

L'esenzione decennale prevista nell'art. 106 del T. U. delle leggi sul Mezzogiorno, modificato con l'articolo 15 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi. Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuibile a tali attività.

Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo restando il disposto dei commi precedenti, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno e all'art. 15 della L. 6 ottobre 1971, n. 853.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Disposizioni speciali per particolari territori.

In vigore dal 01/01/1974

Il reddito dominicale dei terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, concernente disposizioni speciali per la Basilicata, sarà guadagnato sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, è esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni, con decorrenza dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata. A tal fine, non appena i terreni da esentare saranno messi a coltura, dovrà essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della L. 31 marzo 1904, n. 140.

Agli atti e contratti relativi alle opere di cui all'art. 219 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni speciali per la Calabria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto.

Le costruzioni edilizie di cui all'art. 231 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni particolari per la Sicilia, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni. Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 197 e 236 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno sono abolite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Delimitazione territoriale.

In vigore dal 01/01/1974

Le precedenti disposizioni di questo Titolo si applicano nei territori del Mezzogiorno, definiti dall'art. 1 del T. U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e integrazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Agevolazioni per la provincia di Trieste.

In vigore dal 01/01/1974

Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla L. 21 aprile 1969, n. 163, si applica l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del centro. Nord.

In vigore dal 01/01/1974

Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro - nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi quarto e quinto dell'art. 12 della L. 22 luglio 1966, n. 614, sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.

Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla L. 20 dicembre 1961, n. 1427, alla L. 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla L. 10 giugno 1969, n. 317, e all'art. 38 del D.L. 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 1972, n. 734, l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Interessi delle obbligazioni pubbliche.

In vigore dal 01/01/1974

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Edilizia economica e popolare.

In vigore dal 01/01/1974

Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'[art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#), e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprieta'.

Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonche' agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma (1).

(1) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'[art. 1, comma 58 legge 28 dicembre 2015 n. 208](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Danni di guerra.

In vigore dal 01/01/1974

Il reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito di distruzione o danneggiamento per fatto di guerra e' esente dall'imposta locale sui redditi alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli 69 e 70 della [L. 27 dicembre 1953, n. 968](#), e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge stessa. I contributi, gli indennizzi e le anticipazioni percepiti in applicazione della [L. 27 dicembre 1953, n. 968](#), e successive modificazioni e integrazioni, e delle LL. 29 ottobre 1954, n. 1050, 5 giugno 1965, n. 718, e 6 dicembre 1971, n. 1066, sono esenti dall'imposta locale sui redditi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Altre agevolazioni. (NDR: "Con [sentenza n. 387 del 11 luglio 1989](#) la Corte cost ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 34 nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.")

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della [legge 27 maggio 1970, n. 382](#), sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

(Comma soppresso)

Per gli atti indicati nell'[art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#), e nell'[art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990](#), le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta [legge 29 ottobre 1961, n. 1216](#).

(Comma soppresso)

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (1).

(1) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 658 legge 23 dicembre 2014 n. 190](#). Il successivo [comma 659 dell'art. 1](#) dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 5 del presente articolo per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 bis - Premi stranieri e internazionali.

In vigore dal 28/04/1978

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 05/04/1978 n. 131 Articolo 5

I premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Operazioni di credito.

In vigore dal 01/01/1974

Per i finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti, erogati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad

applicarsi, fino alla loro estinzione, la disciplina stabilita dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Agevolazioni territoriali.

In vigore dal 01/01/1974

I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni indicate nel secondo comma dell' art. 26 per il reddito prodotto nel Mezzogiorno o da quelle indicate negli articoli 29 e 30 per i redditi prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio, anche nelle ipotesi di cui allo [art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614](#), modificato con la [legge 6 agosto 1967, n. 690](#).

Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dall'imposta sulle società stabilita dalla disposizione indicata nel terzo comma dell'art. 26 l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente, sarà ridotta alla metà fino al compimento del decennio.

I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dall'imposta sul reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o del venticinquennio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Interessi delle obbligazioni.

In vigore dal 01/01/1974

Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Gli interessi, premi e frutti di detti titoli che secondo le disposizioni in vigore fino a tale data erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi, e quelli dei titoli indicati nell'art. 31, sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per gli interessi delle obbligazioni convertibili in azioni sottoscritte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi del [secondo comma dell'art. 58 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745](#), convertito nella [L. 18 dicembre 1970, n. 1034](#), l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica fino alla conversione in azioni e in ogni caso non oltre il compimento del quinquennio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Fabbricati.

In vigore dal 01/01/1982

Modificato da: Decreto-legge del 22/12/1981 n. 790 Articolo 1

Il reddito dei fabbricati, per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e' stato acquisito il diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, e' esente dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del venticinquennio. Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 461, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1979, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni. Le agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, relative agli atti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermate a condizione che i fabbricati siano ultimati entro il 31 dicembre 1985 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1979 riguarda le cessioni, a condizioni che siano effettuate entro il 31 dicembre 1980.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Trasformazioni, fusioni e concentrazioni.

In vigore dal 01/01/1974

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nel periodo di imposta in cui si verificheranno i presupposti di imponibilita' previsti nell'art. 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170. Le operazioni di cui al primo comma, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, fruiscono delle agevolazioni stabilite nell'art. 1 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, ai fini delle imposte indirette e non danno luogo, se attuate dopo il 31 dicembre 1972, all'applicazione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano sempre che ricorrano le condizioni richieste e siano rispettati i termini stabiliti ai fini della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione poste in essere, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 11 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione ivi previsti.

[Torna al sommario](#)**Articolo 40** - Altre agevolazioni.*In vigore dal 01/01/1974*

Le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, e 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, nei termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e concorrono a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per meta' del loro ammontare.

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per le societa' che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'agevolazione prevista nel primo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il reddito delle societa' che hanno acquisito il diritto alla agevolazione prevista nel secondo comma del detto art. 58 nei termini ivi stabiliti, e' esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un ammontare pari allo 0,75 per cento dell'aumento di capitale, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, fino alla scadenza stabilita nell'articolo stesso.

Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e' stato acquisito il diritto all'agevolazione prevista nell'art. 63 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi fino al termine ivi stabilito.

Le imprese che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui all'art. 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni, all'art. 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, o il diritto all'esenzione quinquennale di cui all'art. 29-bis del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, fruiranno fino al compimento del decennio o del quinquennio dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per i rapporti relativi ai trasferimenti attuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le agevolazioni stabilite ai fini delle imposte dirette si applicano nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi.

[Torna al sommario](#)**Articolo 41** - Accordi ed enti internazionali.*In vigore dal 01/01/1974*

Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Abrogazione.

In vigore dal 01/01/1974

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della [legge 9 ottobre 1971, n. 825](#), comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.

Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Entrata in vigore.

In vigore dal 01/01/1974

Il presente decreto entra in vigore l'1 gennaio 1974.

[Torna al sommario](#)